



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **01** del mese di **GIUGNO** (01/06/2016), in Celenza sul Trigno, presso la Sede Comunale in Corso Umberto I, 23, si sono riunite le Delegazioni trattanti di questo Comune (costituite a norma di quanto disposto dall'art. 10, del C.C.N.L. 1° aprile 1999) nelle seguenti persone:

-- <u>Dott. D'AMBROSIO Aldo</u>	Segretario Comunale/Presidente	delegazione trattante di parte pubblica
- <u>Gabriele MARTELLI</u>	Rappresentante Sindacale FPS - CISL	
- <u>Rag. Cristina DI NUNZIO</u>	R.S.U.	

LE PARTI

Visti i C.C.N.L. del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie Locali", definitivamente stipulati in data 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999;

Visto il CCNL del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali" per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto in data 22.01.2004;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", sottoscritto in data 11.04.2008;

Vista la deliberazione G.C. n. 57 del 18/12/2015, con la quale si provvedeva a nominare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata;

Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 04/05/2016, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo alla delegazione trattante –parte economica anno 2016"

CONVENGONO

e sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per la parte economica **anno 2016**.

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

Art. 3 - Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22.1.2004.

TITOLO III - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

Art. 4 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto.
Art. 5 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) CCNL 1/4/1999.
Art. 6 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento di indennità previste da Contratti Collettivi Nazionali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Norme finali

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida fino alla stipula dei prossimi contratti collettivi nazionali di comparto.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Le parti si rincontreranno al momento in cui verranno diramate eventuali ulteriori istruzioni ministeriali di applicazione delle disposizioni del Decreto Lgs. 150/2009; al momento restano efficaci le disposizioni del CCDI del quadriennio normativo 2006/2009 già vigenti presso l'Ente, se e qualora conformi alla normativa vigente in materia.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

1) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

(art. 40, comma 3 quinque - 4° e 5° - del d.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009)

2) Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.



TITOLO II

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2016 risulta costituito come da prospetto seguente (così come quantificato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 91 del 28/04/2016).

RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI ART. 31, COMMA 2 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 E AGGIORNATE CON IL CCNL 9 MAGGIO 2006, CON IL CCNL 11 APRILE 2008 E CON IL CCNL 31 LUGLIO 2009			
FONTE	DESCRIZIONE ORIGINE RISORSE		IMPORTO
C.C.N.L. 22/01/04 art. 31-c.2	Totale delle risorse di natura stabile al 22.01.2004		€ 14.249,34
	Incremento per aumento valori della posizione economica rispetto a contratti precedenti		€ -
	Ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica (art.15, comma 5 CCNL 01/04/99)		€ -
C.C.N.L. 05/10/01 art. 4 -c.2	Importo RIA e assegni <i>ad personam</i> per il personale cessato dal 01/01/2000		€ 1.167,65
	RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI ART.32, COMMA 1 -2-7 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004		
C.C.N.L. 22/01/2004 art.32 – c. 1	Importo pari al 0,62% del monte salari anno 2001 esclusa dirigenza		€ 1.447,54
C.C.N.L. 22/01/2004 art.32 – c. 2	Ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2001 esclusa dirigenza con spesa < 39% e.c.		€ 1.167,37
C.C.N.L. 22/01/2004 art.32 – c. 7	Ulteriore importo pari allo 0,20% del monte salari anno 2001 esclusa dirigenza con spesa < 39% e.c.		€ -
	RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI ART.4, COMMA 1 E ART.6 DEL CCNL 9 MAGGIO 2006		
CCNL 09/05/2006 art.4 – c.1	Incremento pari allo 0,5% monte salari 2003 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c. =<39%(rispetto del comma 7 e 8)		€ -
CCNL 09/05/2006 art.6	Importo risorse derivanti dall'applicazione dell'art.32, comma 40 D.L.n.269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato)		€ -

CCNL 09/05/2006 art.4	Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n.4 CCNL 9/05/06 e n.14 CCNL 22/01/04)		€ -
	RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI ART.8, COMMA 2 DEL CCNL 11 APRILE 2008		
CCNL 11/04/2008 art.8 – C. 2	Importo corrispondente allo 0,6% monte salari 2005 esclusa la dirigenza, se rapporto tra spesa personale ed entrate correnti non superiore al 39%		€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 18.030,90	
	DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.19 CCNL 22/01/2004		
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.19 CCNL 22/01/2004	Con riferimento alla disciplina dell'art. 31, comma 2, le parti concordano nel chiarire che le risorse calcolate con riferimento all'anno 2003 devono intendersi, naturalmente, al netto degli importi già destinati, fino a tutto il 2003 compreso, al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale. Diversamente si produrrebbe un ingiustificato aumento degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto non entrano nel computo delle predette risorse le somme utilizzate per il pagamento delle seguenti voci retributive:		
a)	progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99;		€ 2.312,60
b)	retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli Enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2; lett. c) del CCNL dell'1.4.99; retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli Enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;		€ -
c)	incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;		€ -
d)	quota di incremento della indennità di comparto per l'anno 2003, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;		€ 2.162,76
e)	quota degli oneri per la riclassificazione del		€ -

	personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7,comma 7).		
€ 13.555,54	TOTALE	NETTO	RISORSE STABILI
RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI ART. 31, COMMA 3 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 (COLLEGAMENTO AL CCNL 1° APRILE 1999 – 14 SETTEMBRE 2000 E 5 OTTOBRE 2001) E AGGIORNATE CON IL CCNL 9 MAGGIO 2006, CON IL CCNL 11 APRILE 2008 E CON IL CCNL 31 LUGLIO 2009			
FONTE	DESCRIZIONE ORIGINE RISORSE		IMPORTO
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1- lett. "d" (CCNL 5/10/01 art. 4-c.4)	quota risorse da contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione		€ -
	quota risorse da convenzioni per fornitura consulenze e servizi aggiuntivi		€ -
	quota risorse da contributi utenza per servizi non essenziali o prestazioni verso terzi paganti non su diritti fondamentali		€ -
CCNL 1/04/99 art. 15 c.1 lett. "e"	economie trasformazione rapporto di lavoro da FT a PT nei limiti prefissati dalla legge		€ -
CCNL 1/04/99 art. 15 c. 1 - let. "k"	risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT)		€ -
	risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo progettazioni ex Merloni)		€ 3.278,28
(CCNL5/10/01 art. 4 – c.3)	risorse da percentuale del gettito ICI per potenziamento uffici tributari		€ -
(CCNL5/10/01 art. 4 – c.3)	risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI		€ -
(CCNL5/10/01 art. 4 – c.3)	ulteriori risorse per effetti applicativi rimborsi spese nei processi tributari		€ -
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1-let. "m" (su art.14)	eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario		€ -
CCNL 1/04/99 art. 15 -c. 2 (vedi c. 3 - c. 4)	eventuale integrazione risorse di cui comma 1 (con capacità di spesa) per max 1,2% su base annua monte salari 97		€ -
CCNL 1/04/99 art. 15 –c.5	maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività e accrescimento di quelle esistenti non correlati all'aumento dotazione organica		€ -
CCNL 14/09/00 art. 54	quota parte rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria		€ -

	RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI ART. 4, COMMA DEL CCNL 9 MAGGIO 2006		
CCNL 9/05/06 art. 4 –c.2	Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c. (entrate correnti) tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 e 8) Oppure Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c.> 25%(rispetto del comma 7 e 8)		€ -
	RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI ART. 8, COMMA 3 DEL CCNL 11 APRILE 2008		
CCNL 11/04/08 art. 8 –c.3	Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 2005 esclusa dirigenza se rapporto tra spesa personale ed entrate correnti tra il 25% e il 32%		€ -
	Incremento fino al massimo dello 0,9% monte salari 2005 esclusa dirigenza se rapporto tra spesa personale ed entrate correnti inferiore al 25%		€ -
	SOMME NON SPESE O NON ATTRIBUITE NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		
CCNL 22/01/04 art. 31- c.5	Somme non spese o non attribuite nell'esercizio di riferimento(art. 17, c. 5 CCNL 1/4/99)		€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 3.278,28
	RISORSE DECENTRATE VARIABILI AI SENSI ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 31 LUGLIO 2009		
CCNL 31/07/09 art.4 –c. 2	Incremento fino al massimo dello 1,00% monte salari 2007 esclusa dirigenza se rapporto tra spesa personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%.		€ -
TOTALE FONDO			€ 16.833,82

RIEPILOGO FONDO	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 13.555,54
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 3.278,28
Somme non spese esercizio precedente (CCNL 22/01/04 art.31 - c.5)	€ 3.075,54
TOTALE FONDO 2016	€ 19.909,36
Totale fondo non rilevante ai fini della verifica limite 2010 ex art. 9 c. 2-bi L. 122/10(progettazioni, ISTAT, economie anno precedente)	€ ——

Riduzione art. 9, comma 2 bis – Legge 122/2010	€ =====
TOTALE FONDO	€ 19.909,36

TITOLO III

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

ART. 4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto relativamente all'anno 2016, è stabilizzato nella misura complessiva di € 2.162,76.

ART. 5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIÀ EFFETTUATE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999

CRITERI PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE (ART. 5, comma 2 CCNL).

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

L'accesso alle progressioni economiche orizzontali avviene nel rispetto dell'art. 9 del CCNL del 20/4/2008 e dell'art. 23 del D.lgs. 150/2009.

La selezione è effettuata sulla base di procedure improntate al metodo della valutazione comparativa dei dipendenti che sarà effettuata entro e non oltre il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con la formulazione di una graduatoria unica (visto l'esiguo numero (sei) di dipendenti in servizio).

Il totale del Fondo per le Progressioni orizzontali è stabilizzato in € 2.312,60 (finanziamento delle progressioni orizzontali del personale in servizio al 1/1/2016).

Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12 dell'anno precedente alla selezione;

Il metodo di valutazione, ai fini dello sviluppo economico orizzontale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 si basa sul nuovo sistema di valutazione adottato con deliberazione di G.C. n. 63 del 24/10/2011.

La valutazione è effettuata dal nucleo di valutazione.

Qualora il punteggio della valutazione complessiva sarà inferiore a 60/100 punti, il dipendente sarà escluso dalla selezione per lo sviluppo economico orizzontale. Non può partecipare alle selezione il

personale che nell'ambito dell'anno solare di riferimento abbia superato i 60 (sessanta) giorni di malattia, non considerando a tal fine le eventuali terapie salvavita o i congedi parentali.

Le progressioni si realizzano mediante l'acquisizione di posizioni economiche più elevate nell'ambito della categoria di appartenenza, fermo restando il profilo professionale posseduto.

I benefici economici della selezione decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Segretario Comunale/Responsabile del personale procederà a stilare la graduatoria unica, nei limiti delle risorse stanziate e destinate a tale scopo in sede di contrattazione decentrata. In caso di insufficienza delle risorse destinate, otterranno la progressione economica coloro che avranno il punteggio maggiore.

In caso di parità di punteggio e di insufficienza di risorse sarà preferito colui che non ha ancora ottenuto alcuna progressione orizzontale. In caso di ulteriore parità sarà preferito il dipendente che ha più anzianità di servizio nell'ente. In ogni caso, otterrà la progressione il dipendente che otterrà la media di punteggio maggiore nell'arco dell'ultimo triennio o nel quinquennio nella fascia maggiore.

Si precisa che il passaggio nelle posizioni economiche B3 e D3 non costituisce acquisizione della posizione giuridica superiore corrispondente a quella di primo inquadramento del personale appartenente alla ex quinta ed ottava qualifica, né tantomeno implica acquisizione del profilo professionale superiore.

ART. 6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI INDENNITÀ PREVISTE DA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI.

INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITÀ', MANEGGIO VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO (Art. 17, comma 2, lett. d), C.C.N.L.)

Il fondo, determinato in complessive € 480,00, ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi d'urgenza. Esso è pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di rischio. Dette indennità restano disciplinate dagli artt. 11, 12, 13 e 34 del D.P.R. 268/87, dall'art. 28 del D.P.R. 347/83 e dall'art. 49 del D.P.R. 333/90.

6.A) INDENNITA' DI RISCHIO (art. 41 C.C.N.L. del 22.01.2004)

Il Fondo è destinato anche all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportino condizioni di particolare esposizione a rischio, così come individuati nell'allegato "B" al D.P.R. 25 giugno 1983, N. 347. Nel caso di questo Comune non vi sono figure a cui può essere riconosciuta tale indennità.

L'attribuzione dell'indennità di rischio avverrà nel pieno rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità indicate nel suddetto Allegato "B" al D.P.R. 25 giugno 1983, N. 347.

L'indennità di rischio viene determinata nella misura di € 30,00 mensili lordi, con decorrenza dal 01.01.2016, da corrispondere per i mesi di effettivo servizio, per una spesa complessiva annua presunta di € 480,00 (da ripartire sulla base degli effettivi giorni di esecuzione della prestazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario verificherà l'effettiva presenza in servizio ai fini della liquidazione mensili).

6.B) COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' (Art. 17 comma 2, lett. f) C.C.N.L. dell'1.04.1999, modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004)

I compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, quantificate in complessive € 10.000,00, da erogare ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999, così come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004) del CCNL, vengono corrisposte a coloro

che esercitano compiti che comportano specifiche responsabilità, non incaricati delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative previste dall'art. 8 e 11 del C.C.N.L. del 31/03/1999. Pertanto, ai dipendenti, sottoelencati, inquadrati nella categoria C e D verranno corrisposte le indennità di responsabilità a fianco di ciascuno indicate:

6.B.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C – Figura Professionale: : indennità annua linda dell'importo di € 2.500,00 (compreso € 300,00 per compenso Responsabile Tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, come aggiunto dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004).

6.B.2 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO- CAT. D – Figura Professionale: Istruttore direttivo amministrativo: indennità annua linda dell'importo di € 2.500,00 (compreso € 300,00 per compenso Responsabile Ufficiale Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale Elettorale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, come aggiunto dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004).

6.B.3 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. D – Figura Professionale: Istruttore direttivo contabile: indennità annua linda dell'importo di € 2.500,00.

6.B.4 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO- CAT. D – Figura Professionale: Istruttore direttivo tecnico: indennità annua linda dell'importo di € 2.500,00.

Tali incarichi sono stati assegnati secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCDI stipulato in data 23/8/2012 per l'adeguamento dei vigenti CCDI quadriennio normativo 2006/2009 (in attuazione dell'art.65 D. Lgs. n. 150/2009).

6.C) COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE A, B E C (ART. 17, COMMA 2, LETT. E) C.C.N.L. 01/04/1999).

1. Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali.
2. L'indennità relativa è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti, pertanto rapportata alla effettiva presenza in servizio.
3. Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni particolarmente disagiate e le indennità relative sono le seguenti:

6. D) FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (Art. 17, comma 2, lett. a), C.C.N.L.)

Tale Fondo, determinato nell'importo complessivo di € 6.151,08 (€ 3.075,54 trattasi di economie fondo anno 2015, derivanti da risorse stabili ed utilizzate per l'anno 2016 tra quelle variabili, ai sensi dell'art.31 C.C.N.L. 22/1/2004), è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e la produttività degli Uffici e dei Servizi comunali.

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016

Contratto	Descrizione	Importo in Euro
CCNL 1.4.1999	Art. 17 comma 2, lettera b) - Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'1/1/2013	€ 2.312,60
CCNL 22.1.2004	Art. 33, comma 4, richiamo tabella D - Indennità di comparto personale dipendente anno 2013	€ 2.162,76
	Art. 32. comma 9 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori	€ 0
CCNL 1.4.1999	Art. 17, comma 2, lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo:	€ 480,00
CCNL 1.4.1999	Art. 17, comma 2, lettera) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 0
	Art. 17, comma 2, lettera e) - Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	€ 0
	Art. 17, comma 2, lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 3.075,54
	Art. 17, comma 2, lettera f) - compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	€10.000,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	€18.030,90

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2016

	Descrizione	Importo in Euro
	<i>Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT</i>	€ 0
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale	€
	Art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 (incentivo RUP)	€ 3.278,28
	Art. 17, comma 2, lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 3.075,54
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI	€ 6.353,82

ART. 7) NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle disposizioni di legge ed aventi forza di legge, attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

Ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

Le economie derivanti da risorse stabili saranno riportate in aumento al fondo anno 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI:

1. Delegazione di parte pubblica:

- Il Presidente - dott. Aldo D'AMBROSIO



2. Delegazione di parte sindacale :

- R.S.U.

Rag. Cristina DI NUNZIO



Organizzazione sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

C.G.I.L. FP : ASSENTE

• C.I.S.L - FPS : Gabriele MARTELLI



• U.I.L. FLP: ASSENTE

• DICCAP ("Snalcc – Fenal – Sulpm"): ASSENTE